

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1796/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/96 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP 1
- * Regolamento (CE) n. 1797/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1991/1992-1994/1995 3
- * Regolamento (CE) n. 1798/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale 23
- * Regolamento (CE) n. 1799/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli 27
- Regolamento (CE) n. 1800/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame..... 28
- Regolamento (CE) n. 1801/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 30
- Regolamento (CE) n. 1802/96 della Commissione, del 17 settembre 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 32
- * Direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose 35

- * **Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico** 36
 - * **Direttiva 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale** 44
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/549/Euratom, CECA, CE:

- * **Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 22 luglio 1996, relativa alle esportazioni di rottami di ferro dalla Romania nella Comunità** 45

Commissione

96/550/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 settembre 1996, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia** 47

96/551/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 settembre 1996, che modifica per la seconda volta la decisione 92/469/CEE, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca**..... 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1796/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/96 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1143/96 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gra.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.»

considerando che il regolamento (CE) n. 1143/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1384/96⁽⁶⁾, ha indetto una gara avente ad oggetto la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP;

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

considerando che non sussistono più le condizioni di mercato che avevano indotto ad istituire una tassa all'esportazione per il frumento tenero; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1143/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

[Regolamento (CE) n. 1143/96]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

REGOLAMENTO (CE) N. 1797/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1996

che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne
1991/1992-1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 500 kg di olio d'oliva, l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che la Commissione stabilisce, per la campagna in corso, le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne;

considerando che è opportuno fissare le rese per zone omogenee, conformemente alle definizioni di cui al regio-

lamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 38/94⁽⁶⁾ e tenuto conto degli adattamenti apportati dai regolamenti (CE) n. 1840/94⁽⁷⁾ e (CE) n. 2658/95⁽⁸⁾, eccettuati i comuni che hanno rese diverse da quelle della zona di cui fanno parte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figurano le medie delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1990/1992-1994/1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 21. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 193 del 28. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 273 del 16. 11. 1995, pag. 24.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Rendimiento medio en aceitunas y en aceite de oliva durante las campañas de 1991/92 a 1994/95

Gennemsnitsudbytter i oliven og olie i produktionsårene 1991/92 til 1994/95

Durchschnittsertrag an Oliven und Öl in den Wirtschaftsjahren 1991/92 bis 1994/95

Μέση απόδοση σε ελιές και σε ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1991/92 έως 1994/95

Average yields of olives and olive oil in the 1991/92 to 1994/95 marketing years

Rendements moyens en olives et en huile au cours des campagnes 1991/1992 à 1994/1995

Rese medie d'olive e di olio d'oliva nel corso delle campagne 1991/92-1994/95

Gemiddeld rendement aan olijven en olijfolie tijdens de verkoopseizoenen van 1991/1992 tot en met 1994/1995

Rendimento médio em azeitonas e em óleo durante as campanhas de 1991/1992 a 1994/1995

Oliivien ja öljyn keskimääräiset tuotokset markkinointivuosina 1991/92 – 1994/95

Genomsnittliga skördar av oliver och olja för regleringsåren 1991/92 – 1994/95

(1)	(2)	(3)	(4)
Ayuntamientos / Provincia	Zona	kg aceitunas/árbol	kg aceite/100 kg aceitunas
Kommune / Provins	Zone	kg oliven/træ	kg olie/100 kg oliven
Gemeinde / Provinz	Zone	kg Oliven/Baum	kg Öl/100 kg Oliven
Κοινότητα / Επαρχία	Ζώνη	kg ελαιοκάρπου/δένδρο	kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου
Commune / Province	Zone	Olives kg/tree	Oil kg/100 kg olives
Communes / Province	Zone	kg olives/arbre	kg huile/100 kg olives
Comune / Provincia	Zona	kg olive/albero	kg olio/100 kg olive
Gemeenten / Provincie	Zone	kg olijven/boom	kg olie/100 kg olijven
Municípios / Província	Zona	kg azeitonas/árvore	kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta / Maakunta	Alue	kg oliiveja/puu	kg öljyä/100 kg oliiveja
Kommun / provins	Zon	kg oliver/träd	kg olja/100 kg oliver

ESPAÑA — SPANIEN — SPANIEN — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA —
SPANJE — ESPANHA — ESPANJA — SPANIEN

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)			
ÁLAVA	1	11,5	23,0	ALICANTE	1	17,3	22,7			
					2	8,5	22,8			
					3	10,0	22,1			
					4	18,1	20,6			
					5	13,2	18,0			
ALBACETE	1	7,1	20,7	ALMERÍA	1	14,9	22,1			
								2	6,8	20,0
								3	7,7	21,3
								4	6,4	20,5
								5	5,3	21,0
								6	7,8	21,3
								7	9,3	21,0
ÁVILA	1	13,0	19,0	ÁVILA	1	13,0	19,0			
					2	13,0	17,5			
					3	14,8	17,5			
					4	10,5	19,5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
BADAJOS				CÓRDOBA			
	1	8,3	20,9		1	8,4	19,0
	2	10,1	21,3		2	21,4	18,9
	3	13,6	20,5		3	21,7	19,7
	4	6,6	20,8		4	25,4	20,6
	5	10,0	21,4	CUENCA			
	6	7,0	19,5		1	4,8	18,9
BALEARES					2	4,4	19,1
	1	3,9	27,3		3	4,1	19,8
	2	6,0	27,3		4	6,6	19,2
	3	6,4	29,3		5	6,8	19,8
	4	6,4	29,3		6	6,2	18,9
BARCELONA				GERONA			
	1	22,3	20,0		1	20,5	18,8
	2	17,3	18,5	GRANADA			
	3	17,0	17,5		1	18,2	22,5
	4	18,3	20,3	GUADALAJARA			
	5	21,0	21,3		1	3,5	18,8
CÁCERES					2	3,8	18,8
	1	4,4	11,3		3	4,1	18,8
	2	7,9	14,8		4	4,0	18,8
	3	7,7	21,3	HUELVA			
	4	8,3	16,8		1	7,0	21,0
	5	10,5	19,5		2	22,1	20,8
	6	7,1	16,3	HUESCA			
CÁDIZ					1	6,5	21,0
	1	12,4	18,1		2	8,1	21,9
CASTELLÓN					3	9,3	19,8
	1	13,5	21,6		4	4,3	21,8
	2	13,5	21,5		5	15,8	17,1
	3	11,2	22,5	AGUERO		23,0	16,0
CIUDAD REAL				ALBERUELA DE TUBO		11,0	19,4
	1	6,9	23,1	ALTORRICÓN		14,5	18,4
PUEBLA DE DON RODRIGO				BALDELOU		23,0	16,0
	1	7,3	22,0	BALLOBAR		23,0	16,0
	2	8,6	22,4	CASTEJÓN DEL PUENTE		23,0	16,0
	3	12,4	21,9	ESTADA		23,0	16,0
	4	4,8	20,0	LANAJA		23,0	16,0
	5	9,4	22,4	VALFARTA		23,0	16,0
	6	14,4	21,3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
JAÉN				TARRAGONA			
	1	24,9	20,1		1	12,5	20,8
	2	14,7	20,5		2	10,8	19,3
	3	24,5	21,6		3	14,3	22,3
	4	24,5	20,6		4	19,0	19,0
	5	26,1	20,6		5	24,0	18,8
LA RIOJA					6	18,0	20,3
	1	9,7	22,1		7	35,3	18,8
LÉRIDA				TERUEL			
	1	7,1	19,7		1	8,8	22,5
	2	7,3	19,5		2	7,9	22,0
	3	6,5	18,6		3	6,0	21,0
	4	5,4	18,0		4	24,5	20,1
	5	6,3	19,1	JATIEL		18,0	20,0
	6	5,3	16,8	PORTELLADA		19,0	20,0
	7	6,2	18,0	TORRE DEL COMPTE		18,0	20,0
MADRID				TOLEDO			
	1	5,7	20,5		1	7,0	19,5
MÁLAGA					2	10,3	21,5
	1	16,5	21,8		3	12,0	22,6
	2	23,0	19,6		4	9,1	22,9
MURCIA					5	13,8	22,6
	1	10,2	23,3		6	14,8	24,0
	2	14,8	21,7		7	10,9	22,8
	3	7,9	20,0	VALENCIA			
	4	12,2	20,4		1	12,6	21,1
	5	7,3	19,6		2	14,1	21,3
NAVARRA					3	14,3	20,5
	1	9,6	19,8		4	14,0	21,6
BUÑUEL					5	12,3	21,3
	1	6,6	19,3	ZAMORA			
	2	8,1	21,8		1	6,8	10,3
SALAMANCA				ZARAGOZA			
	1	7,3	14,3		1	6,8	20,8
	2	5,4	17,3		2	6,5	21,5
SEVILLA					3	6,3	21,3
	1	15,5	19,9		4	10,8	19,8
	2	4,6	21,5		5	9,8	20,5
	3	16,2	18,9	ALPARTIR		5,0	20,0
				COSUENDA		7,8	21,0
					6	11,8	20,3

FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE —
FRANCIA — FRANKRIJK — FRANÇA — RANSKA — FRANKRIKE

(1)	(2)	(3)	(4)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE			
	6	7,7	19,8
	8	8,0	20,8
ALPES-MARITIMES			
	8	8,0	20,8
ARDÈCHE			
	3	7,4	18,3
AUDE			
	1	2,4	16,3
	2	3,3	16,8
BOUCHES-DU-RHÔNE			
	5	6,1	17,3
	7	6,5	16,5
CORSE DU SUD			
	9	4,4	22,0
DRÔME			
	4	6,3	24,3

(1)	(2)	(3)	(4)
GARD			
	3	7,4	18,3
	5	6,1	17,3
HAUTE-CORSE			
	9	4,4	22,0
HÉRAULT			
	2	3,3	16,8
LOZÈRE			
	3	7,4	18,3
PYRÉNÉES-ORIENTALES			
	1	2,4	16,3
VAR			
	7	6,5	16,5
	8	8,0	20,8
VAUCLUSE			
	4	6,3	24,3
	5	6,1	17,3

GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE —
GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA — KREIKKA — GREKLAND

(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ			
	1	15,0	16,8
	2	9,3	17,5
	3	17,8	19,3
	4	16,3	17,5
	5	14,0	16,5
	6	12,5	17,5
	7	7,0	12,5
	8	21,8	19,5
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ		16,3	17,5
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ			
	1	20,2	18,8
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ		21,2	19,5
ΔΗΜΑΙΝΑ		22,7	19,3
	2	15,9	19,0
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		16,9	19,8
ΑΔΑΜΙΟΝ		16,9	19,8

(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΡΑΧΝΑΙΟΝ		16,9	19,8
ΑΡΚΑΔΙΚΟ		16,9	19,8
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ		18,4	19,5
ΒΡΟΥΣΤΙ		16,9	19,8
ΕΛΛΗΝΙΚΟ		16,9	19,8
ΚΑΡΥΑ		16,9	19,8
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΝ		16,9	19,8
ΛΥΡΚΕΙΑ		16,9	19,8
ΜΑΛΑΝΤΡΕΝΙΟΝ		16,9	19,8
ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ		16,9	19,8
ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ		16,9	19,8
ΣΤΕΡΝΑ		16,9	19,8
ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΝ		16,9	19,8
ΤΡΑΧΕΙΑ		16,9	19,8
ΦΡΕΓΚΑΙΝΑ		16,9	19,8
	3	14,1	18,3
ΑΝΔΡΙΤΣΑ		15,1	19,0
ΓΥΜΝΟΝ		15,1	19,0
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΝ		15,1	19,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ					16	8,5	19,8
	1	15,8	18,3	ΑΚΟΒΟΣ		9,5	20,0
	2	15,0	22,3	ΑΝΩ ΓΙΑΝΝΑΙΟΙ		9,5	20,0
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ		15,5	23,0	ΚΑΜΑΡΑ		9,5	20,0
	3	10,3	22,0	ΜΑΚΡΥΣΙΟΝ		9,5	20,0
	4	15,0	19,3	ΠΑΝΑΓΙΑ		9,5	20,0
	5	9,0	21,3	ΠΟΤΑΜΙΑ		9,5	20,0
ΠΛΑΤΑΝΟΣ		9,5	21,3	ΣΟΥΛΙΟΝ		9,5	20,0
ΠΡΑΣΤΟΣ		9,5	21,3	ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑΣ		9,5	20,0
ΣΙΤΑΙΝΑ		8,0	20,8	ΦΑΛΑΙΣΙΑ		9,5	20,0
	6	9,8	21,8	ΧΙΡΑΔΕΣ		9,5	20,0
	7	13,3	20,3	ΧΡΑΝΟΙ		9,5	20,0
ΠΗΓΑΔΙΟΝ		14,8	20,3		17	6,0	19,5
	8	13,5	20,0	ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ		7,0	19,8
ΜΑΡΙΟΝ		12,5	20,3	ΒΑΣΤΑΣ		7,0	19,8
ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ		12,5	20,3	ΙΣΑΡΗΣ		7,0	19,8
	9	7,8	20,8	ΚΩΤΙΛΙΟΝ		7,0	19,8
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		9,5	20,3	ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ		7,0	19,8
ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ		10,5	20,0		18	4,3	19,8
ΒΥΖΙΚΙΟΝ		8,5	20,0	ΓΕΦΥΡΑ		3,0	20,5
ΔΗΜΗΤΡΑ		8,5	20,0		19	3,0	21,5
ΛΙΟΔΩΡΑ		8,5	20,0	ΚΩΜΗ		3,5	21,5
ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ		8,5	20,0	ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ		3,5	21,5
ΠΥΡΡΗΣ		8,5	20,0	ΠΙΚΕΡΝΗΣ		3,5	21,5
ΣΠΑΘΑΡΗΣ		8,5	20,0		20	1,0	21,8
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΝ		9,0	20,8	ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ		1,5	21,8
ΤΡΟΠΑΙΑ		9,0	20,8	ΚΕΡΠΙΝΗ		1,5	21,8
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΝ		8,5	20,0	ΣΕΡΒΟΣ		3,3	21,3
ΧΩΡΑ		8,5	20,0				
	10	4,5	20,8	ΑΡΤΑΣ			
ΒΙΔΙΑΚΙΟΝ		6,3	20,3		1	6,8	15,0
ΒΟΥΤΣΗΣ		5,8	20,8		2	6,5	14,5
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ		5,3	20,0	ΡΟΔΑΥΓΗ		5,5	14,8
ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΝ		5,8	20,8		3	8,5	13,0
ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ		5,8	20,8				
	11	2,3	21,0	ΑΤΤΙΚΗΣ			
ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΝ		3,5	20,3		1	10,3	17,8
ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙΟΝ		4,5	20,5		2	9,3	16,5
	12	7,3	20,8		3	8,8	15,3
ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ		6,8	21,3		4	8,5	15,5
	13	2,5	21,3	ΑΘΗΝΑΙ		14,0	16,0
ΛΥΣΣΑΡΕΑ		4,3	21,3	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ		14,0	16,0
ΠΑΛΟΥΜΠΑ		4,8	20,8				
ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΝ ΗΡΑΙΑΣ		4,3	21,3	ΑΧΑΪΑΣ			
	14	4,0	21,5		1	18,8	20,0
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ		4,5	21,5		2	19,8	17,3
ΚΑΝΔΗΛΑ		4,5	21,5	ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΝ		17,3	17,0
	15	5,3	22,0	ΧΑΡΑΥΓΗ		17,3	17,0
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ		8,0	21,3		3	11,3	17,3
ΚΟΛΛΙΝΑΙ		8,0	21,3				
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ		7,0	21,5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ					2	3,2	23,8
	1	8,8	18,3	ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ		3,9	23,8
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ		8,3	18,3	ΓΑΒΑΛΑΣ		3,9	23,8
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		8,3	18,3	ΖΑΡΑΚΕΣ		3,9	23,8
ΑΡΑΧΟΒΑ		9,3	18,3	ΘΑΡΟΥΝΙΑ		3,9	23,8
ΔΑΥΛΕΙΑ		8,3	18,3	ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ		5,0	23,8
ΚΟΡΩΝΕΙΑ		8,3	18,3	ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ		3,4	23,8
ΚΥΡΙΑΚΙΟΝ		9,3	18,3				
	2	7,0	18,8		3	4,0	24,3
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ		6,5	18,8		4	3,5	25,0
ΑΝΤΙΚΥΡΑ		7,5	18,8	ΣΚΥΡΟΣ		3,7	25,0
ΔΙΣΤΟΜΟΝ		7,5	18,8		5	10,6	23,5
	3	5,8	18,8	ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ		10,3	23,5
ΔΙΟΝΥΣΟΣ		6,3	18,8	ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		10,3	23,5
	4	9,5	18,8	ΑΤΤΑΛΗ		10,3	23,5
ΑΣΩΠΙΑ		8,8	18,8	ΓΛΥΦΑΔΑ		10,3	23,5
ΕΛΕΩΝ		8,8	18,8	ΔΡΟΣΙΑ		11,9	23,5
	5	8,8	18,0	ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ		10,3	23,5
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ		8,3	18,3	ΚΑΣΤΕΛΛΑ		10,3	23,5
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΝ		8,3	18,3	ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΝ		10,3	23,5
ΑΡΜΑ		9,5	18,0	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΝ		10,3	23,5
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-ΚΟΡΥΝΗ		8,3	18,3	ΛΟΥΚΙΣΙΑ		11,9	23,5
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΝ		9,5	18,0	ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ		10,3	23,5
ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ		8,3	18,3	ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ		10,3	23,5
ΞΗΡΟΝΟΜΗ		8,3	18,3	ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ		10,3	23,5
ΤΑΝΑΓΡΑ		8,3	18,3	ΠΟΛΙΤΙΚΑ		10,3	23,5
ΥΠΑΤΟΝ		8,3	18,3	ΣΤΑΥΡΟΣ		10,3	23,5
	6	7,5	18,5	ΤΡΙΑΔΑ		10,3	23,5
ΘΕΣΠΙΑΙ		8,8	18,3	ΨΑΧΝΑ		10,3	23,5
ΚΛΕΙΔΙΟΝ		8,0	18,3		6	15,0	19,5
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ		8,0	18,3	ΚΕΧΡΙΑΙ		10,6	19,5
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΝ		8,0	18,3	ΛΙΜΝΗ		9,6	19,5
				ΣΚΕΠΑΣΤΗ		10,6	19,5
ΔΡΑΜΑΣ	1	10,3	16,5		7	9,2	24,0
				ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΝ		7,7	24,0
ΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ	1	15,3	16,0	ΟΚΤΩΝΙΑ-ΟΧΘΟΝΙΑ		6,9	24,0
	2	17,3	13,8	ΟΡΙΟΝ		6,9	24,0
	3	16,0	16,3	ΠΥΡΓΙΟΝ		7,7	24,0
				ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ		7,7	24,0
ΕΒΡΟΥ	1	9,8	19,5		8	4,3	24,8
	2	5,0	16,8	ΜΟΝΟΔΡΥΟΝ		5,1	24,8
					9	6,6	19,8
ΕΥΒΟΙΑΣ				ΒΛΑΧΙΑ		7,4	19,8
	1	6,9	23,0	ΚΕΡΑΜΕΙΑ		7,4	19,8
ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ		7,5	23,0	ΠΑΠΠΑΔΕΣ		8,4	19,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	10	6,0	19,8	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ			
ΑΧΛΑΔΙΟΝ		7,0	19,8		1	16,0	20,3
ΚΗΡΙΝΘΟΣ		7,0	19,8		2	16,3	22,0
ΚΟΤΣΙΚΙΑ		7,0	19,8		3	9,8	17,0
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΝ		5,3	19,8	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
ΣΠΑΘΑΡΙΟΝ		7,0	19,8		1	7,8	17,0
ΦΑΡΑΚΛΑ		5,3	19,8			10,8	17,5
	11	4,0	18,0	ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΝ		10,8	17,5
	12	6,7	17,8	ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ		10,8	17,5
ΑΓΙΟΣ		5,4	17,8	ΕΠΑΝΟΜΗ		10,8	17,5
ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΝ		7,5	17,8	ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΕΜΒΟΛΟΝ		10,8	17,5
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ		7,5	17,8	ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ		10,8	17,5
ΑΣΜΗΝΙΟΝ		7,5	17,8	ΠΕΡΑΙΑ		10,8	17,5
ΒΑΣΙΛΙΚΑ		7,5	17,8	ΣΟΥΡΩΤΗ		10,8	17,5
ΓΕΡΑΚΙΟΥ		7,5	17,8		2	7,0	16,5
ΓΟΥΒΑΙ		7,5	17,8		3	6,3	15,8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ		7,5	17,8	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
	13	9,9	17,7		1	4,8	17,0
ΓΙΑΛΤΡΑ		8,2	17,7	ΚΑΒΑΛΑΣ			
ΛΙΧΑΔΑ		8,2	17,7		1	9,8	18,8
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ		10,9	17,7		2	5,8	19,3
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (ΙΣΤΙΑΙΑΣ)		10,9	17,7		3	8,0	20,5
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					4	9,0	19,8
	1	5,5	15,0		5	9,8	18,3
ΖΑΚΥΝΘΟΥ					6	9,5	18,0
	1	23,8	21,3	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ			
	2	29,3	18,3		1	5,7	13,7
	3	30,3	15,8	ΚΕΡΚΥΡΑΣ			
ΗΛΕΙΑΣ					1	21,3	22,5
	1	19,0	15,8	ΓΑΙΟΣ		17,0	22,5
	2	12,5	18,3	ΛΑΚΚΑ		17,0	22,5
	3	17,8	14,8	ΛΟΓΓΟΣ		17,0	22,5
ΗΜΑΘΙΑΣ				ΜΑΓΑΖΙΑ		17,0	22,5
	1	12,0	15,0	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ			
	2	8,3	16,5		1	24,8	16,0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ		25,0	16,5
	1	16,8	22,0	ΠΟΥΛΑΤΑ		25,0	16,5
ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΝ		16,3	21,5	ΣΑΜΗ		25,0	16,5
	2	14,8	20,3	ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ		25,0	16,5
	3	19,3	19,5		2	21,5	18,3
ΑΛΑΓΝΙΟΝ		18,5	20,0	ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ		20,8	17,8
ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΝ		18,5	20,0	ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ		20,8	17,8
	4	19,0	19,8	ΖΟΛΑ		20,8	17,8
	5	16,3	23,5	ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ		20,8	17,8
	6	17,0	20,8	ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ		20,8	17,8
	7	12,5	27,5	ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑ		20,8	17,8
	8	14,0	28,3	ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΑ		20,8	17,8
	9	11,5	27,5	ΝΥΦΙΟΝ		20,8	17,8
				ΡΙΦΙΟΝ		20,8	17,8
				ΣΚΙΝΕΑΣ		20,8	17,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΚΙΑΚΙΣ					2	13,5	21,5
	1	9,5	18,0	ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		11,5	22,0
	2	9,0	17,8	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		11,5	22,0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ				ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		11,5	22,0
	1	14,8	18,5	ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		11,5	22,0
	2	18,0	18,3	ΑΡΜΕΝΟΙ		11,5	22,0
	3	16,5	19,5	ΑΧΛΑΔΙΑ		16,8	21,0
	4	17,5	20,3	ΒΡΥΣΑΙ		11,5	22,0
	5	16,5	20,5	ΓΔΟΧΙΑ		11,5	22,0
	6	14,8	20,3	ΖΕΝΙΑ		11,5	22,0
	7	14,8	19,3	ΖΙΡΟΣ		11,5	22,0
	8	15,0	18,8	ΚΑΒΟΥΣΙΟΝ		16,8	21,0
ΚΥΚΛΑΔΩΝ				ΚΑΡΥΔΙΟΝ		16,8	21,0
	1	10,5	19,5	ΚΡΟΥΣΤΑΣ		11,5	22,0
ΑΝΩ ΜΕΡΑ		8,8	20,3	ΜΑΚΡΥΛΙΑ		11,5	22,0
ΜΥΚΟΝΟΣ		8,8	20,3	ΜΕΣΑ ΑΠΙΔΙΟΝ		16,8	21,0
	2	6,8	18,3	ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ		16,8	21,0
ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ		9,8	17,5	ΜΙΛΑΤΟΣ		16,8	21,0
	3	7,3	19,0	ΜΟΥΡΝΙΑΙ		11,5	22,0
	4	6,3	10,0	ΜΥΘΟΙ		11,5	22,0
	5	13,3	21,0	ΜΥΡΤΟΣ		11,5	22,0
	6	6,3	18,8	ΝΙΚΗΘΙΑΝΟΣ		11,5	22,0
	7	12,0	22,8	ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ		16,8	21,0
ΘΗΡΑ		13,0	21,3	ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΝ		16,8	21,0
ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ		8,0	21,7	ΠΡΑΙΣΟΣ		16,8	21,0
	8	10,5	18,3	ΡΙΖΑ		11,5	22,0
ΗΡΑΚΛΕΙΑ		9,5	19,8	ΣΗΤΕΙΑ		11,5	22,0
ΛΑΚΩΝΙΑΣ				ΣΚΟΠΗ		16,8	21,0
	1	5,3	17,3	ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ		16,8	21,0
	2	10,8	20,8	ΣΧΙΣΜΑ		11,5	22,0
	3	11,3	22,5	ΤΟΥΡΑΩΤΗ		11,5	22,0
	4	8,3	20,5	ΧΑΜΕΖΙΟΝ		11,5	22,0
	5	12,5	20,8	ΧΑΝΔΡΑΣ		11,5	22,0
	6	8,5	20,0	ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΣ		11,5	22,0
	7	10,5	19,5	ΧΡΙΣΤΟΣ		16,8	21,0
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)		12,3	20,3	ΛΕΣΒΟΥ			
	8	15,0	19,3		1	7,5	25,5
	9	14,3	22,8		2	5,5	24,8
ΛΑΡΙΣΗΣ					3	3,5	25,3
	1	11,5	14,5		4	8,8	25,3
	2	6,5	14,8		5	6,0	22,3
	3	4,3	14,8		6	6,5	21,8
	4	5,3	14,5		7	7,3	25,5
ΛΑΣΙΘΙΟΥ				ΛΕΥΚΑΔΑΣ			
	1	22,3	22,3		1	11,3	21,8
ΠΡΙΝΑ		17,0	23,3	ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ		10,0	22,0
				ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ		10,0	22,0
				ΣΥΒΡΟΣ		10,0	22,0
				ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ		10,0	22,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	2	7,8	22,3		9	15,8	18,0
ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ		9,0	22,3		10	27,8	17,8
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ		9,0	22,0		11	17,5	17,8
ΔΡΥΜΩΝ		9,0	22,0		12	14,8	17,8
ΕΞΑΝΘΕΙΑ		9,0	22,0	ΞΑΝΘΗΣ			
ΚΑΡΥΑ		9,0	22,0		1	8,5	19,0
ΝΙΚΙΑΝΑ		9,0	22,0	ΠΕΙΡΑΙΑΣ			
ΝΙΚΟΛΗΣ		9,0	22,0		1	10,3	18,8
ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΙ		9,0	22,0		2	6,0	18,5
ΧΟΡΤΑΤΑ		9,0	22,0		3	10,5	17,5
	3	7,0	22,8		4	9,8	17,3
ΔΡΑΓΑΝΟΝ		8,3	22,5		5	9,3	19,0
ΕΓΚΛΟΥΒΗ		8,3	22,5		6	12,3	19,8
ΕΠΙΣΚΟΠΗ		8,3	22,5		7	6,8	12,0
ΚΑΛΑΜΟΣ		8,3	22,5	ΠΕΛΛΗΣ			
ΚΑΣΤΟΣ		8,3	22,5		1	18,3	16,0
ΚΟΜΗΛΙΟΝ		8,3	22,5		2	20,8	15,8
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	4	5,3	23,3			14,0	16,0
	1	6,0	19,3	ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ		14,0	16,0
	2	6,8	17,8	ΔΑΜΙΑΝΟ		14,0	16,0
	3	7,5	15,0	ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ		14,0	16,0
ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ		7,3	16,3	ΜΕΣΙΑΝΟ		14,0	16,0
	4	5,0	17,0	ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ		13,5	12,0
	5	4,0	18,0	ΠΙΕΡΙΑΣ			
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	1	11,0	19,8		1	11,5	16,8
	2	7,8	21,5	ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΝ		9,5	16,5
	3	7,3	22,5		2	9,0	16,3
	4	20,8	17,0		3	6,3	14,0
ΑΛΩΝΙΑ		18,5	17,3	ΠΡΕΒΕΖΗΣ			
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ		18,5	17,3		1	9,8	16,3
ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΝ		18,5	17,3		2	15,8	17,0
ΑΡΦΑΡΑ		18,5	17,3		3	17,3	19,0
ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ		18,5	17,3		4	10,5	14,3
ΠΗΔΗΜΑ		18,5	17,3		5	9,3	14,3
ΠΛΑΤΥ		18,5	17,3		6	5,8	13,5
	5	16,8	17,8		7	5,8	14,8
ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟΝ		20,3	17,5	ΡΕΘΥΜΝΟΥ			
	6	16,8	16,8		1	17,5	25,5
	7	18,3	17,5	ΚΥΡΙΑΝΝΑ		23,5	25,5
	8	18,5	17,8	ΜΑΡΟΥΛΑΣ		19,5	25,5
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΝ		18,0	17,8	ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ		18,5	25,5
ΓΛΥΦΑΔΑ		18,0	17,8	ΠΡΑΣΙΑΙ		19,5	25,5
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ		18,0	17,8	ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ		16,5	25,5
ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑ		18,0	17,8		2	14,0	25,3
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ		18,0	17,8	ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΝ		16,0	25,3
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ		18,0	17,8		3	11,8	25,8
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ		18,0	17,8	ΑΜΝΑΤΟΣ		14,8	25,5
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΝ		18,0	17,8	ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΝ		12,8	25,5
ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΝ		18,0	17,8				
ΧΑΤΖΗΣ		18,0	17,8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	4	8,5	24,0		18	6,0	22,5
ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ		11,3	24,5	ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		7,0	22,8
ΚΑΡΕ		10,3	24,8	ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ		7,8	23,3
ΟΡΟΣ		10,3	24,8	ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ		7,8	23,3
ΣΕΛΛΙΟΝ		11,3	24,5	ΠΡΙΝΕΣ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		9,8	23,0
	5	13,8	24,8		19	8,0	22,3
ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΝ		11,0	24,3	ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ		10,8	23,3
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΝ		12,0	24,5	ΑΧΛΑΔΕΣ		9,0	22,5
ΓΩΝΙΑ		12,8	25,0	ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΝ		9,0	22,5
ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΝ		12,8	25,0	ΠΑΝΟΡΜΟΣ		9,0	22,5
ΜΟΥΝΤΡΟΣ		14,8	24,8	ΡΟΥΜΕΛΗ		10,0	22,8
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ		14,8	24,8	ΣΙΣΑΙ		10,8	23,3
ΠΡΙΝΕΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)		12,8	25,0		20	12,0	24,5
ΣΑΙΤΟΥΡΑΙ		14,8	24,8	ΑΓΙΑ		8,3	23,8
	6	19,0	23,3	ΓΑΡΑΖΟΝ		8,3	23,8
	7	13,3	24,0	ΔΑΜΑΒΟΛΟΣ		10,3	24,3
ΜΑΡΙΟΥ		15,3	23,8	ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ)		10,3	24,3
ΜΥΡΘΙΟΣ		18,3	23,8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ		13,0	24,5
	8	12,5	25,3	ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΙΟΝ		13,0	24,5
ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ		13,3	25,8	ΠΕΡΑΜΑ		10,3	24,3
	9	13,3	24,8	ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ		11,0	24,8
ΑΡΔΑΚΤΟΣ		12,3	25,0	ΧΟΥΜΕΡΙΟΝ		11,0	24,8
ΔΡΙΜΙΣΚΟΣ		15,3	24,8	ΡΟΔΟΠΗΣ			
ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΝ		15,3	24,8		1	5,0	19,5
ΚΙΣΣΟΣ		16,3	24,8	ΣΑΜΟΥ			
ΛΑΜΠΙΝΗ		12,3	25,0		1	9,0	23,5
	10	9,0	26,8		2	9,3	23,5
ΑΚΟΥΜΙΑ		8,3	26,3		3	7,5	23,5
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ		10,0	26,5		4	8,8	23,5
ΟΡΝΕ		10,0	26,5		5	7,5	23,5
ΣΑΚΤΟΥΡΙΑ		7,3	26,0		6	6,8	23,5
	11	18,3	27,8		7	6,0	23,5
	12	6,5	26,3		8	5,3	23,5
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		9,3	27,3		9	5,3	23,5
ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ		8,5	26,8		10	5,8	23,5
ΝΙΘΑΥΡΙΣ		7,5	26,5		11	7,0	23,5
	13	9,5	24,8	ΣΕΡΡΩΝ			
ΒΙΖΑΡΙΟΝ		11,3	25,0		1	9,0	17,5
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ		10,3	25,3	ΤΡΙΚΑΛΩΝ			
	14	10,0	25,0		1	12,0	16,0
ΚΟΥΡΟΥΤΑΙ		11,0	24,8			0,0	0,0
ΠΛΑΤΑΝΙΑ		12,0	24,8	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ			
	15	15,3	24,8		1	12,3	16,0
ΒΙΣΤΑΓΗ		17,3	24,8		2	9,8	17,5
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΝ		16,3	24,8		3	10,8	16,8
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ		16,3	24,8		4	11,3	18,8
	16	6,5	24,8		5	9,0	17,0
	17	6,5	21,0	ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΝ		9,8	17,3

(1)	(2)	(3)	(4)
ΦΩΚΙΔΟΣ			
	1	17,8	15,0
	2	13,0	18,0
ΕΛΑΙΑ		10,5	18,5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ		10,5	18,5
	3	15,8	17,8
	4	11,0	17,8
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ		14,0	18,3
ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΝ		11,8	17,8
	5	10,8	18,5
ΙΤΕΑ		13,0	19,0
ΚΙΡΡΑ		13,0	19,0
ΧΡΥΣΟΝ		13,0	19,0
	6	4,5	17,5
ΒΙΝΙΑΝΗ		3,0	17,5
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ		7,8	17,5
	7	2,8	16,8
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ			
	1	10,5	19,5
	2	9,0	19,5
	3	8,8	19,8
	4	7,0	19,8
	5	8,5	20,5
	6	7,0	20,3
	7	3,5	20,0
	8	5,8	20,5

(1)	(2)	(3)	(4)
ΧΑΝΙΩΝ			
	1	17,8	18,8
	2	14,8	19,5
	3	15,3	22,0
	4	20,5	20,8
	5	15,5	21,0
	6	15,5	22,5
	7	18,3	23,0
	8	15,0	25,8
	9	7,8	23,8
	10	19,3	21,0
	11	19,3	20,3
	12	21,8	22,8
	13	17,5	21,3
	14	15,0	25,0
	15	21,0	20,5
	16	20,3	22,0
	17	11,8	25,8
ΧΙΟΥ			
	1	5,8	23,5
ΒΕΡΒΕΡΑΤΙΟΝ		4,5	22,0
ΖΥΦΙΑΣ		4,5	22,0
	2	3,8	24,5
	3	4,3	22,0
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΟΥΣΗΣ		5,5	23,5
ΒΕΣΣΑ		5,5	23,5
ΕΛΑΤΑ		5,5	23,5
ΛΙΘΙΟΝ		5,5	23,5

ITALIA — ITALIEN — ITALIEN — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITALIË —
 ΙΤΑΛΙΑ — ITALIA — ITALIEN

(1)	(2)	(3)	(4)
AGRIGENTO			
	1	16,0	20,0
	2	22,8	19,8
ANCONA			
	1	12,3	17,3
	2	16,3	17,3
	3	15,3	16,8
AREZZO			
	1	7,0	17,3
	2	4,3	15,0

(1)	(2)	(3)	(4)
ASCOLI PICENO			
	1	16,3	18,5
	2	13,0	18,8
AVELLINO			
	1	13,3	16,3
MONTEFALCIONE		14,3	16,8
MONTORO INFERIORE		14,3	16,8
MONTORO SUPERIORE		14,3	16,8
ROCCABASCERANA		14,3	16,8
SANT'ANGELO A SCALA		14,3	16,8
	2	18,3	18,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	3	17,0	18,0	BRINDISI			
CERVINARA		16,5	18,0		1	50,3	21,3
ROTONDI		16,5	18,0	CISTERNINO		44,5	21,0
SAN MARTINO VALLE CAUDINA		16,5	18,0		2	44,5	18,5
	4	13,5	17,5	CAROVIGNO		50,3	18,8
AQUILONIA		14,5	18,0	SAN VITO DEI NORMANNI		50,3	18,8
CAIRANO		14,5	18,0		3	44,5	16,0
CALITRI		14,5	18,0	LATIANO		51,3	16,5
GUARDIA LOMBARDI		14,5	18,0	MESAGNE		45,5	16,3
MONTEVERDE		14,5	18,0	TORCHIAROLO		51,3	16,5
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		14,5	18,0		4	52,0	17,8
	5	17,5	19,5	ORIA		55,3	17,8
	6	20,8	19,5	TORRE SANTA SUSANNA		55,3	17,8
CASALBORE		19,0	19,0				
FRIGENTO		19,0	19,0	CAGLIARI			
GRECI		19,0	19,0		1	21,3	17,5
MONTAGUTO		19,0	19,0		2	19,3	17,3
SAVIGNANO IRPINO		19,0	19,0		3	16,8	17,3
TORELLA DEI LOMBARDI		19,0	19,0	CASTIADAS		12,3	17,3
TREVICO		19,0	19,0	ELMAS		12,3	17,3
ZUNGOLI		19,0	19,0	MONSERRATO		12,3	17,3
BARI				QUARTUCCIU		15,5	17,3
	1	43,3	21,0	VILLAPERRUCCIO		15,5	17,3
	2	34,8	20,3		4	14,5	17,3
	3	26,0	19,8	CALTANISSETTA			
	4	22,0	19,3		1	25,3	19,8
	5	19,0	19,8		2	17,5	19,8
	6	16,3	18,8		3	16,3	19,8
	7	13,3	18,3		4	17,8	19,8
BENEVENTO					5	14,8	19,8
	1	22,0	18,0	CAMPOBASSO			
CALVI		19,8	18,3		1	21,0	18,0
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO		19,8	18,3		2	21,5	18,8
CASTELPOTO		19,8	18,3		3	15,3	19,0
PADULI		19,8	18,3	CASERTA			
SAN NAZZARO		19,8	18,3		1	19,3	18,5
SAN NICOLA MANFREDI		19,8	18,3	CAIAZZO		16,8	18,8
SANT'ARCANGELO TRIMONTE		19,8	18,3	CASAGIOVE		16,8	18,8
	2	14,3	20,0	CASAPULLA		16,8	18,8
MOLINARA		14,5	19,8	CASERTA		16,8	18,8
	3	13,8	19,5	CASTEL DI SASSO		16,8	18,8
BERGAMO				CASTEL MORRONE		16,8	18,8
	1	8,5	15,8	CERVINO		16,8	18,8
BRESCIA				FRANCOLISE		16,8	18,8
	1	17,0	18,0	GALLUCCIO		16,8	18,8
PISOGNE		14,5	17,5	GIANO VETUSTO		16,8	18,8
	2	14,5	17,3	PIANA DI MONTE VERNA		16,8	18,8
SALÒ		13,8	16,8	PONTELATONE		16,8	18,8
	3	14,8	16,3	SANTA MARIA A VICO		16,8	18,8
	4	7,3	15,3	VITULAZIO		16,8	18,8
	5	8,5	19,0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	2	14,0	19,3		4	18,8	21,3
AILANO		14,0	19,0	CROTONE		15,8	21,3
ALIFE		16,5	18,8	ISOLA DI CAPO RIZZUTO		15,8	21,3
ALVIGNANO		14,0	19,0		5	13,8	20,5
CAIANELLO		16,5	18,8	CHIETI			
CAPRIATI A VOLTURNO		14,0	19,0		1	7,8	18,3
CASAPESENNA		14,0	19,0		2	14,0	18,0
CASTELLO DEL MATESE		14,0	19,0		3	15,8	17,8
CIORLANO		14,0	19,0		4	20,3	17,5
CONCA DELLA CAMPANIA		14,0	19,0	COMO			
CURTI		14,0	19,0		1	10,0	17,0
DRAGONI		16,5	18,8	COSENZA			
FONTEGRECA		14,0	19,0		1	33,3	20,8
FORMICOLA		14,0	19,0	CALOPEZZATI		27,0	20,8
GIOIA SANNITICA		16,5	18,8	CARIATI		27,0	20,8
LIBERI		14,0	19,0	MANDATORICCIO		27,0	20,8
MARZANO APPIO		16,5	18,8	SANTA SOFIA D'EPIRO		27,0	20,8
MIGNANO MONTE LUNGO		14,0	19,0		2	18,3	20,8
PARETE		14,0	19,0	CASSANO ALLO IONIO		27,3	20,8
PIEDIMONTE MATESE		16,5	18,8	CERCHIARA DI CALABRIA		21,0	21,0
PIETRAMELARA		14,0	19,0	CIVITA		27,3	20,8
PIETRAVAIRANO		14,0	19,0	FRANCAVILLA MARITTIMA		21,0	21,0
PRATA SANNITA		14,0	19,0	PLATACI		21,0	21,0
PRATELLA		14,0	19,0	ROCCA IMPERIALE		21,0	21,0
PRESENZANO		16,5	18,8	SAN LORENZO BELLIZZI		21,0	21,0
RAVISCANINA		14,0	19,0	SAN LORENZO DEL VALLO		21,0	21,0
RIARDO		14,0	19,0	SPEZZANO ALBANESE		21,0	21,0
ROCCAMONFINA		14,0	19,0	TARSIA		21,0	21,0
ROCCAROMANA		14,0	19,0	TERRANOVA DA SIBARI		21,0	21,0
ROCCHETTA E CROCE		14,0	19,0	VILLAPIANA		21,0	21,0
RUVIANO		14,0	19,0		3	16,0	19,3
SAN GREGORIO MATESE		14,0	19,0	AMANTEA		14,3	19,0
SAN PIETRO INFINE		14,0	19,0	BELMONTE CALABRO		14,3	19,0
SAN POTITO SANNITICO		14,0	19,0	CLETO		22,3	19,3
SANT'ANGELO D'ALIFE		14,0	19,0	FALCONARA ALBANESE		14,3	19,0
TORA E PICCILLI		16,5	18,8	FIUMEFREDDO BRUZIO		14,3	19,0
TRENTOLA DUCENTA		14,0	19,0	FUSCALDO		14,3	19,0
VAIRANO PATENORA		16,5	18,8	LONGOBARDI		14,3	19,0
VALLE AGRICOLA		14,0	19,0	PAOLA		14,3	19,0
CATANIA				SAN LUCIDO		14,3	19,0
	1	25,0	19,5	SAN PIETRO IN AMANTEA		14,3	19,0
	2	20,8	18,0		4	18,0	19,3
	3	16,5	18,0	ALTOMONTE		18,0	19,5
CATANZARO				CASTROVILLARI		18,0	19,5
	1	37,0	20,8	FAGNANO CASTELLO		15,3	19,3
	2	26,3	20,3	LAINO BORGO		15,3	19,3
BORGIA		21,3	20,5	LAINO CASTELLO		15,3	19,3
PIANOPOLI		21,3	20,5	MALVITO		15,3	19,3
	3	22,0	20,0	MORMANNO		15,3	19,3
GEROCARNE		19,5	20,3	MOTTAFOLLONE		15,3	19,3
SELLIA MARINA		19,5	20,3	PAPASIDERO		15,3	19,3
SIMERI CRICHI		19,5	20,3	ROGGIANO GRAVINA		18,0	19,5
SORIANELLO		19,5	20,3	SAN DONATO DI NINEA		15,3	19,3
SOVERIA SIMERI		19,5	20,3	SAN MARCO ARGENTANO		18,0	19,5
				SAN SOSTI		15,3	19,3
				SANT'AGATA DI ESARO		15,3	19,3
				SARACENA		18,0	19,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	5	16,5	20,0	APRICENA		29,8	18,0
ACRI		19,3	20,0	LESINA		29,8	18,0
BISIGNANO		19,3	20,0	POGGIO IMPERIALE		29,8	18,0
CALOVETO		19,3	20,0		3	19,5	20,8
CAROLEI		19,3	20,0	MANFREDONIA		14,8	20,5
CASTIGLIONE COSENTINO		19,3	20,0	MONTE SANT'ANGELO		14,8	20,5
CASTROLIBERO		19,3	20,0	SAN GIOVANNI ROTONDO		14,8	20,5
CERISANO		19,3	20,0		4	15,0	19,3
COSENZA		19,3	20,0	ALBERONA		15,5	19,5
CROPALATI		19,3	20,0	ASCOLI SATRIANO		15,5	19,5
DIPIGNANO		19,3	20,0	BICCARI		15,5	19,5
LAPPANO		19,3	20,0	BOVINO		15,5	19,5
LATTARICO		19,3	20,0	CARAPELLE		15,5	19,5
LUZZI		19,3	20,0	CASALVECCHIO DI PUGLIA		15,5	19,5
MARANO MARCHESATO		19,3	20,0	CASTELLUCCIO DEI SAURI		15,5	19,5
MARANO PRINCIPATO		19,3	20,0	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE		15,5	19,5
MENDICINO		19,3	20,0	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA		15,5	19,5
MONTALTO UFFUGO		19,3	20,0	FOGGIA		15,5	19,5
PALUDI		19,3	20,0	LUCERA		15,5	19,5
PATERNO CALABRO		19,3	20,0	ORDONA		15,5	19,5
PIETRAPAOLA		19,3	20,0	ORSARA DI PUGLIA		15,5	19,5
RENDE		19,3	20,0	TROIA		15,5	19,5
ROSE		19,3	20,0	ZAPPONETA		15,5	19,5
ROTA GRECA		19,3	20,0				
SAN BENEDETTO ULLANO		19,3	20,0	FORLÌ			
SAN FILI		19,3	20,0		1	19,3	16,5
SAN PIETRO IN GUARANO		19,3	20,0				
SAN VINCENZO LA COSTA		19,3	20,0	FROSINONE			
SCALA COELI		19,3	20,0		1	10,8	17,3
TERRAVECCHIA		19,3	20,0		2	13,5	19,3
ZUMPANO		19,3	20,0	BOVILLE ERNICA		13,3	19,5
				MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO		13,3	19,5
ENNA	1	18,5	19,3		3	8,3	19,8
					4	8,8	19,3
FIRENZE							
	1	5,5	15,8	GENOVA			
	2	7,0	16,0		1	5,5	19,3
	3	12,0	15,8		2	5,5	19,3
FOGGIA				GROSSETO			
	1	21,3	19,0		1	13,3	20,5
MARGHERITA DI SAVOIA		20,8	18,8		2	8,5	16,0
SAN FERDINANDO DI PUGLIA		26,0	19,3		3	11,3	17,5
TRINITAPOLI		26,0	19,3		4	12,8	17,0
	2	30,0	17,3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
IMPERIA					4	27,0	18,0
	1	8,0	21,3	NEVIANO		29,3	18,0
	2	5,0	21,5	SAN DONATO DI LECCE		29,3	18,0
AQUILA DI ARROSCIA		6,5	21,3	SECLÌ		29,3	18,0
BORGHETTO D'ARROSCIA		6,5	21,3	SOGLIANO CAVOUR		29,3	18,0
CAMPOROSSO		6,5	21,3		5	31,5	18,3
CESIO		6,5	21,3	CALIMERA		34,8	18,3
CIPRESSA		6,5	21,3	CAPRARICA DI LECCE		33,8	18,3
COSTARAINERA		6,5	21,3	CARPIGNANO SALENTINO		34,8	18,3
DOLCEACQUA		6,5	21,3	CASTRI DI LECCE		33,8	18,3
TAGGIA		6,5	21,3	MELENDUGNO		34,8	18,3
VENTIMIGLIA		6,5	21,3	VERNOLE		33,8	18,3
VESSALICO		6,5	21,3		6	34,0	17,3
	3	3,5	21,5	BAGNOLO DEL SALENTO		31,8	17,3
ISERNIA				CASTRIGNANO DE' GRECI		30,3	17,3
	1	10,0	20,3	CASTRO MARINA		30,3	17,3
	2	9,3	21,5	CORIGLIANO D'OTRANTO		30,3	17,3
	3	10,5	20,5	CURSI		30,3	17,3
	4	11,0	20,8	GIUGGIANELLO		31,8	17,3
				MELPIGNANO		30,3	17,3
				MURO LECCESE		31,8	17,3
L'AQUILA				ORTELLE		28,3	17,3
	1	11,8	17,5	OTRANTO		31,8	17,3
CASTELVECCHIO SUBEQUO		11,5	18,0	POGGIARDO		31,8	17,3
	2	11,5	19,5	SANARICA		31,8	17,3
CANISTRO		11,5	19,3	SURANO		28,3	17,3
CIVITA D'ANTINO		11,5	19,3		7	38,0	17,3
CIVITELLA ROVETO		11,5	19,3	BOTRUGNO		37,0	17,3
MORINO		11,5	19,3	COLLEPASSO		37,0	17,3
SAN VINCENZO VALLE ROVETO		11,5	19,3	MIGGIANO		33,3	17,3
	3	10,5	19,3	MONTESANO SALENTINO		31,3	17,3
BARISCIANO		10,5	19,0	NOCIGLIA		34,8	17,3
				SAN CASSIANO		37,0	17,3
LA SPEZIA					8	32,3	18,3
	1	7,5	17,5	GALLIPOLI		31,3	18,3
	2	6,3	18,0	MELISSANO		29,0	18,3
	3	5,3	16,3	RACALE		31,3	18,3
				SANNICOLA		31,3	18,3
				TAVIANO		31,3	18,3
LATINA				TUGLIE		31,3	18,3
	1	10,3	18,8		9	30,8	18,3
	2	9,0	19,8	ANDRANO		27,3	18,3
	3	6,3	18,5	DISO		27,3	18,3
	4	6,3	18,3	SALVE		34,0	18,3
				SPONGANO		27,3	18,3
LECCE				TRICASE		27,3	18,3
	1	31,0	18,3				
LECCE		32,0	18,3	LIVORNO			
LIZZANELLO		32,0	18,3		1	14,8	16,5
	2	36,3	17,3		2	20,0	17,3
SQUINZANO		37,3	17,3		3	14,8	17,0
	3	30,3	18,3		4	8,3	15,8
COPERTINO		31,8	18,3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
LUCCA				ORISTANO			
	1	6,8	16,0		1	21,3	17,3
	2	6,3	15,8	PADOVA			
MACERATA					1	13,0	17,0
	1	14,5	18,8	PALERMO			
MASSA CARRARA					1	21,5	21,8
	1	8,5	16,8		2	17,8	21,3
	2	5,8	18,8		3	12,5	20,3
MATERA				PERUGIA			
	1	9,8	23,3		1	9,8	16,0
	2	17,3	20,8		2	8,0	18,3
	3	14,0	21,3		3	7,8	19,0
MESSINA					4	6,5	18,3
	1	20,0	20,5	PESARO			
	2	17,5	23,0		1	13,3	17,3
	3	17,8	22,0		2	11,3	17,3
	4	15,3	22,3		3	6,8	17,3
	5	13,5	21,0		4	4,3	17,0
	6	16,5	19,8	PESCARA			
	7	12,8	22,0		1	9,0	17,0
	8	8,8	20,8		2	10,8	17,3
	9	12,0	22,0		3	19,0	17,0
NAPOLI					4	15,8	20,3
	1	15,0	18,0	PISA			
	2	11,5	18,0		1	8,8	16,3
	3	9,5	18,0	CALCINAIA		8,8	16,0
ANACAPRI		11,3	18,0	CASCINA		8,8	16,0
CAPRI		11,3	18,0	PISA		8,8	16,0
PROCIDA		11,3	18,0		2	11,0	16,5
NUORO				CASTELFRANCO DI SOTTO		10,3	15,8
	1	11,5	18,3	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO		10,3	15,8
NURAGUS		12,5	17,5	PONSACCO		10,3	15,8
SEUI		12,5	17,5	PONTEDERA		10,3	15,8
ULASSAI		12,5	17,5	SAN MINIATO		10,3	15,8
USSASSAI		12,5	17,5	SANTA CROCE SULL'ARNO		10,3	15,8
	2	10,8	16,8	SANTA MARIA A MONTE		10,3	15,8
BARI SARDO		9,8	17,5		3	11,0	16,5
BAUNEI		9,8	17,5	FAUGLIA		9,8	16,8
BUDONI		9,8	17,5	ORCIANO PISANO		9,8	16,8
GALTELLÌ		9,8	17,5	SANTA LUCE		9,8	16,8
IRGOLI		9,8	17,5		4	8,8	14,8
LOCULI		9,8	17,5	LAJATICO		9,5	15,3
ONIFAI		9,8	17,5	PISTOIA			
OROSEI		9,8	17,5		1	8,8	16,0
POSADA		9,8	17,5		2	9,5	16,5
SAN TEODORO		9,8	17,5		3	9,0	17,0
SINISCOLA		9,8	17,5				
TORPÈ		9,8	17,5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
POTENZA							
	1	22,3	22,5	RAVELLO		16,8	20,3
	2	19,3	19,3	RICIGLIANO		16,8	20,3
	3	16,3	20,0	SAN MANGO PIEMONTE		13,8	19,8
	4	12,3	16,5	SASSANO		13,8	19,8
RAGUSA					3	19,5	20,5
	1	21,5	18,0	ALTAVILLA SILENTINA		18,3	20,3
	2	18,5	18,0	BELLIZZI		15,7	20,3
RAVENNA				CAMPORA		18,3	20,3
	1	12,8	14,0	CAPACCIO		18,3	20,3
REGGIO CALABRIA				CASTEL SAN LORENZO		21,3	20,8
	1	67,3	19,0	CASTELLABATE		18,3	20,3
	2	49,5	19,5	COLLIANO		18,3	20,3
	3	44,8	19,5	CORLETO MONFORTE		18,3	20,3
BAGALADI		30,5	19,8	FELITTO		18,3	20,3
MONTEBELLO JONICO		30,5	19,8	GIFFONI SEI CASALI		18,3	20,3
SAN LORENZO		30,5	19,8	GIUNGANO		21,3	20,8
	4	22,8	20,8	OLIVETO CITRA		21,3	20,8
	5	22,5	21,0	PIAGGINE		18,3	20,3
	6	20,8	21,5	SARNO		18,3	20,3
	7	25,3	21,0	SERRAMEZZANA		21,3	20,8
RIETI				SERRE		18,3	20,3
	1	2,3	19,5	VALVA		18,3	20,3
	2	9,8	19,3		4	19,3	20,8
	3	13,3	19,5	AQUARA		18,0	20,5
ROMA				CAGGIANO		18,0	20,5
	1	6,5	19,3	CAMPAGNA		18,0	20,5
	2	12,5	16,3	CASAL VELINO		18,0	20,5
SAN CESAREO		10,7	16,7	LAUREANA CILENTO		18,0	20,5
	3	15,8	19,3	Laurino		18,0	20,5
SALERNO				PERITO		18,0	20,5
	1	11,5	18,3	PRIGNANO CILENTO		18,0	20,5
ANGRI		14,5	18,8	RUTINO		18,0	20,5
BARONISSI		14,5	18,8	SESSA CILENTO		21,0	21,0
CORBARA		16,3	19,0	TORCHIARA		18,0	20,5
NOCERA SUPERIORE		16,3	19,0	VALLE DELL'ANGELO		18,0	20,5
PAGANI		14,5	18,8		5	24,3	21,5
PRAIANO		13,3	18,5	ALFANO		22,5	21,3
ROCCA PIEMONTE		13,3	18,5	CASTELNUOVO CILENTO		22,5	21,3
SAN VALENTINO TORIO		16,3	19,0	PERTOSA		22,5	21,3
SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO		13,3	18,5	ROMAGNANO AL MONTE		22,5	21,3
SCAFATI		13,3	18,5		6	38,3	19,0
	2	15,5	20,0	CERASO		31,5	19,5
BUONABITACOLO		13,8	19,8	ISPANI		31,5	19,5
CALVANICO		13,8	19,8	LAURITO		28,5	19,0
FISCIANO		13,8	19,8	MORIGERATI		31,5	19,5
PADULA		13,8	19,8	ROFRANO		29,8	19,3
PELLEZZANO		13,8	19,8	SAPRI		29,8	19,3
PETINA		16,8	20,3		7	52,5	19,3
PONTECAGNANO-FAIANO		16,8	20,3	SASSARI			
					1	17,3	19,5
					2	15,3	19,5
					3	13,0	19,3

(1)	(2)	(3)	(4)
SAVONA	1	6,8	21,0
SIENA	1	9,3	18,8
	2	6,8	17,3
SIRACUSA	1	20,0	19,0
	2	18,5	18,5
	3	27,8	18,8
AVOLA		24,3	18,8
	4	20,0	18,8
	5	23,5	18,8
TARANTO	1	22,3	19,0
	2	47,8	19,0
	3	32,0	19,0
	4	26,0	18,8
	5	25,5	19,0
TERAMO	1	10,8	19,5
	2	14,8	19,3
	3	18,8	18,5
TERNI	1	10,0	17,5

(1)	(2)	(3)	(4)
TRAPANI	1	19,8	20,8
	2	17,3	18,5
	3	13,5	17,8
	4	16,3	21,3
	5	13,5	19,8
	6	13,8	15,8
TRENTO	1	11,8	19,8
TREVISO	1	13,0	17,5
TRIESTE	1	15,0	20,0
VERONA	1	15,5	15,8
	2	12,8	16,3
VICENZA	1	14,3	18,0
VITERBO	1	13,3	14,8
	2	15,0	15,3
	3	19,8	13,8
	4	21,3	15,0
	5	26,0	14,0
	6	38,3	14,0

PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL —
 PORTOGALLO — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGALI — PORTUGAL

(1)	(2)	(3)	(4)
ALGARVE	1	7,3	10,8
	2	8,5	12,3
	3	8,5	13,0
ALTO ALENTEJO ORIENTAL	1	7,8	15,0
	2	9,0	13,8
ALTO DOURO	1	10,8	13,5
	2	11,8	14,8
	3	12,3	15,5
	4	10,5	12,5
	5	8,8	11,0
ALTO MONDEGO	1	9,3	12,8
	2	9,3	12,8

(1)	(2)	(3)	(4)
BARROS DE BEJA	1	9,3	13,3
	2	10,3	13,5
BARROS DE FRONTEIRA E ZONAS	1	7,8	14,8
	2	7,5	13,8
BEIRA BAIXA	1	9,0	13,3
	2	8,3	14,3
	3	8,3	13,3
	4	8,0	13,5
BEIRA CENTRAL	1	9,5	11,0

(1)	(2)	(3)	(4)
BEIRA SERRANA			
	1	9,0	10,8
	2	9,8	12,3
	3	9,8	12,8
	4	9,0	12,3
CALCÁRIOS DUROS			
	1	8,3	14,0
CENTRO INTERIOR SERRANO			
	1	9,0	12,3
	2	8,8	12,3
	3	8,3	11,5
	4	9,0	12,5
	5	9,0	14,3
CENTRO LITORAL			
	1	6,0	10,0
	2	7,3	9,8
	3	6,8	10,0
	4	8,3	12,3
	5	6,8	10,5
CHARNECA DO TEJO			
	1	7,0	11,5
	2	7,0	11,5
ELVAS			
	1	10,3	17,5
	2	9,3	15,8
ENTRE DOURO E MINHO			
	1	6,3	8,5
	2	8,0	8,5
	3	6,5	8,0
	4	9,5	10,8
	5	8,8	10,0
	6	8,5	11,0

(1)	(2)	(3)	(4)
ÉVORA			
	1	8,3	11,0
	2	8,5	12,3
	3	7,8	11,3
LITORAL SUL			
	1	6,8	10,8
	2	7,5	11,3
MARGEM ESQUERDA			
	1	8,5	17,5
	2	11,3	19,0
OESTE E LISBOA			
	1	7,3	10,8
PORTALEGRE			
	1	8,0	15,3
RIBATEJO			
	1	8,8	11,8
	2	8,8	12,3
	3	7,5	12,5
	4	8,5	11,8
SERRAS ALENTEJANAS			
	1	8,5	11,8
	2	7,0	11,8
TERRA FRIA TRANSMONTANA			
	1	9,8	13,3
	2	9,3	15,0
TRANSIÇÃO BARROS DE BEJA/ALTO ALENTEJO			
	1	6,8	13,0
	2	8,3	13,3

REGOLAMENTO (CE) N. 1798/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1996

che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1742/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui di medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che i dati scientifici sui problemi di sicurezza e di residui ancora in sospeso sono stati giudicati insufficienti per concludere la valutazione dell'albendazolo, tiamfenicol, l'ossibendazolo, il flubendazolo e l'azaperone ai fini della loro inclusione nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che sono state ora presentate ulteriori informazioni per l'albendazolo, il tiamfenicol, l'ossibendazolo, il flubendazolo e l'azaperone; che la validità dei limiti massimi dei residui provvisori definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le suddette sostanze verrà prolungata per permettere di completare la valutazione scientifica in corso;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 7. 9. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.3. Tiamfenicol e composti connessi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•1.2.3.1. Tiamfenicol	Tiamfenicol	Bovini, pollame	40 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998.

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti che combattono gli endoparassiti

2.1.1. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•2.1.1.4. Albendazolo	Somma di albendazolo e metaboliti misurati come 2-ammino-benzimidazolo sulfone	Bovini, ovini	100 µg/kg	Muscolo, grasso, latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998.
			500 µg/kg	Rene	
			1 000 µg/kg	Fegato	
2.1.1.7. Flubendazolo	Flubendazolo	Pollame e uccelli da combattimento	500 µg/kg	Fegato	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998.
			200 µg/kg	Muscolo	
			400 µg/kg	Uova	
			10 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	
		Suini			

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.1.1.8. Ossibendazolo	Ossibendazolo	Bovini, ovini, suini, equini	100 µg/kg	Muscolo, fegato, rene, grasso	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998.
		Bovini, ovini	50 µg/kg	Latte	

3. Sostanze attive sul sistema nervoso

3.1. Sostanze attive sul sistema nervoso centrale

3.1.1. Tranquillanti a base di butirrofenone

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
3.1.1.1. Azaperone	Azaperone	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg	Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1998.
			50 µg/kg	Fegato, muscolo, grasso	

REGOLAMENTO (CE) N. 1799/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1996

relativo al rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽⁵⁾, prevede all'articolo 7, in caso di superamento dei quantitativi indicativi, una detrazione dei quantitativi che hanno formato oggetto del superamento;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, i quantitativi indicativi previsti per il periodo in corso per le uve da tavola e mele sono già stati superati; che tali superamenti avranno presumibilmente come conseguenza una riduzione del quantitativo indicativo per il periodo successivo; che tale riduzione pregiudicherebbe nel periodo successivo le esportazioni con domanda di titolo senza fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, per evitare il verificarsi di tale situazione, è opportuno respingere, fino al termine del periodo in corso, le domande di titoli senza fissazione anticipata

della restituzione per le uve da tavola e mele esportate dopo il 19 settembre 1996;

considerando che tali domande non devono essere comunicate alla Commissione, per non essere prese in conto nei calcoli effettuati dalla Commissione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1488/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le uve da tavola e mele sono respinte le domande di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 19 settembre 1996 e prima del 1° ottobre 1996.

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1488/95, tali domande non vengono inserite nelle comunicazioni alla Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1800/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione dei prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini, che le modalità di applicazione specifiche di tale regime per il settore del pollame sono state definite dal regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1158/96⁽⁴⁾;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato per le esportazioni che saranno effettuate in base a titoli di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1372/95, oppure in base a titoli di esportazione rilasciati a posteriori, di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	01	1,50	0207 25 10 000	05	7,00
0105 11 19 000	01	1,50	0207 25 90 000	05	7,00
0105 11 91 000	01	1,50	0207 14 20 900	06	7,00
0105 11 99 000	01	1,50	0207 14 60 900	06	7,00
0105 12 00 000	01	3,50	0207 14 70 190	06	7,00
0105 19 20 000	01	3,50	0207 14 70 290	06	7,00
		ECU/100 kg	0207 27 10 990	03	5,00
0207 12 10 900	02	20,00		06	7,00
	03	12,00	0207 27 60 000	03	5,00
	04	6,00		06	7,00
0207 12 90 190	02	23,00	0207 27 70 000	03	5,00
	03	12,00		06	7,00
	04	6,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachstan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e della Svizzera,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui al punto 03.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/96 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 settembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	33,5	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	624	67,7
	060	80,2		999	113,5
	064	70,8		039	121,0
	066	54,0		052	64,0
	068	80,3		064	62,7
	204	86,8		070	90,2
	208	44,0		284	72,1
	212	97,5		388	86,3
	624	95,8		400	54,3
	999	71,4		404	63,6
ex 0707 00 25	052	62,4	416	72,7	
	053	156,2	508	113,5	
	060	61,0	512	123,7	
	066	53,8	524	100,3	
	068	69,1	528	53,0	
	204	144,3	624	86,5	
	624	87,1	728	107,3	
	999	90,6	800	141,3	
0709 90 79	052	54,3	0808 20 57	804	72,5
	204	77,5		999	87,4
	412	54,2		039	104,1
	508	42,9		052	73,8
	624	151,9		064	74,3
	999	76,2		388	57,2
0805 30 30	052	132,3	0809 30 41, 0809 30 49	400	70,4
	204	88,8		512	88,7
	220	74,0		528	132,9
	388	60,6		624	79,0
	400	68,2		728	115,4
	512	80,0		800	84,0
	520	66,5		804	73,0
	524	59,9		999	86,6
	528	63,4		052	93,8
	600	96,5		220	121,8
	624	48,9		624	106,8
	999	76,3		999	107,5
0806 10 40	052	78,7	0809 40 30	052	38,8
	064	49,5		064	45,3
	066	49,4		066	58,2
	220	110,8		068	37,1
	400	139,0		400	80,3
	412	58,5		624	52,2
	508	307,2		676	68,6
	512	186,0		999	54,4
	600	88,5			

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/96 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1787/96 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1795/96⁽⁵⁾;
considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1787/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1787/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 14. 9. 1996, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 234 del 17. 9. 1996, pag. 14.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	21,23	11,23
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	33,28	23,28
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	33,28	23,28
	di qualità media	48,51	38,51
	di bassa qualità	54,80	44,80
1002 00 00	Segala	73,46	63,46
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	73,46	63,46
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	73,46	63,46
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	86,31	76,31
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	86,31	76,31
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	87,57	77,57

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13. 9. 1996 al 16. 9. 1996)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	126,75	124,35	122,27	100,16	155,51 (!)	103,47 (!)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	13,38	9,16	13,86	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	16,89	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 8,51 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 18,00 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**DIRETTIVA 96/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 settembre 1996**

che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato ⁽³⁾,

considerando che in alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, figura la sigla «CEE»;

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando tuttavia che, da un lato, gli operatori economici ordinano in genere etichette in grandi quantità e, dall'altro, che talune sostanze pericolose munite di un'etichetta sulla quale figura la sigla «CEE» possono essere immagazzinate sui siti di produzione per periodi relativamente lunghi, prima della loro immissione sul mercato e che il cambiamento della sigla potrebbe comportare costi maggiori per questi operatori, che conviene pertanto stabilire un termine ragionevole durante il quale potranno ancora essere immesse sul mercato sostanze pericolose la cui etichetta reca un «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE»;

considerando che occorre di conseguenza modificare la direttiva 67/548/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 21, paragrafo 2, i termini «numero CEE» sono sostituiti dai termini «numero CE»;
- b) all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f) i termini «numero CEE» e «etichettatura CEE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «numero CE» e «etichettatura CE».

Tuttavia, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichetta reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 13. 3. 1996, pag. 20.

⁽²⁾ Parere espresso il 28 febbraio 1996 (GU n. C 153 del 28. 5. 1996, pag. 1).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 60).

⁽⁴⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE (GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1) e dall'atto di adesione del 1994.

DIRETTIVA 96/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 settembre 1996
sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combina-
zioni di uso domestico

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando l'importanza di promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- (2) considerando che nella risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a proseguire e eventualmente aumentare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia grazie alla messa a punto di politiche integrate di risparmio di energia;
- (3) considerando che l'elettricità consumata dagli elettrodomestici di refrigerazione rappresenta una percentuale non trascurabile del consumo di elettricità dei nuclei domestici nella Comunità e quindi del consumo totale di energia elettrica; che i vari modelli di elettrodomestici di refrigerazione disponibili sul mercato comunitario hanno, con volume e caratteristiche simili, un consumo di energia elettrica, cioè un rendimento energetico, estremamente variabile;
- (4) considerando che taluni Stati membri stanno per adottare delle disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica dei frigoriferi e congelatori domestici, tali da causare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità;
- (5) considerando che è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, prote-

zione dell'ambiente e protezione dei consumatori; che la presente direttiva garantisce un livello di protezione elevato dell'ambiente e dei consumatori, prefiggendosi allo stesso tempo di migliorare notevolmente il rendimento energetico di questi elettrodomestici;

- (6) considerando che l'adozione di questo genere di misure è di competenza della Comunità; che i requisiti della presente direttiva restano nei limiti degli obiettivi di questa, a norma delle disposizioni dell'articolo 3 B del trattato;
- (7) considerando inoltre che l'articolo 130 R del trattato prevede, fra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente ed auspica un uso accorto e razionale delle risorse naturali; che la produzione e il consumo di elettricità rappresentano circa il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) di origine umana e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità; che queste percentuali sono in aumento;
- (8) considerando altresì che la decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica ⁽⁵⁾, persegue il duplice obiettivo di indurre i consumatori a utilizzare apparecchi e impianti a rendimento più elevato e di migliorare il rendimento di tali apparecchi e impianti;
- (9) considerando che il Consiglio ha stabilito, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) nella Comunità ai livelli del 1990 e che, per raggiungere tale obiettivo, sono necessarie misure più incisive per stabilizzare le emissioni di CO₂ della Comunità;
- (10) considerando che la decisione 91/565/CEE ⁽⁶⁾ ha istituito un programma per promuovere l'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE);
- (11) considerando che le misure per il miglioramento del rendimento energetico applicate ai modelli più recenti degli elettrodomestici di refrigerazione disponibili non ne aumentano eccessivamente i costi di produzione e che tali misure possono essere ammortizzate in termini di risparmio di energia elettrica

⁽¹⁾ GU n. C 390 del 31. 12. 1994, pag. 30 e GU n. C 49 del 20. 2. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 134), posizione comune del Consiglio dell'11 marzo 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996).

⁽⁴⁾ GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

nell'ambito di pochi anni o un periodo inferiore; che questo calcolo non tiene conto del valore aggiunto dei costi esterni per la produzione di energia elettrica così evitati, quali le emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e di altri inquinanti;

- (12) considerando che il maggior rendimento energetico risultante naturalmente dalle pressioni del mercato e dal miglioramento dei processi di produzione, stimata a circa il 2 % l'anno, contribuirà agli sforzi per instaurare norme più rigorose in materia di consumo energetico;
- (13) considerando che la direttiva 92/75/CEE ⁽¹⁾ (direttiva quadro) e la direttiva 94/2/CE della Commissione ⁽²⁾ (direttiva d'applicazione della direttiva 92/75/CEE) concernenti l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, sensibilizzeranno maggiormente i consumatori al problema del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione; che tale misura pertanto incoraggia altresì i vari concorrenti a offrire un livello di rendimento energetico dei loro apparecchi superiore a quelli stabiliti dalla presente direttiva; che la fornitura di informazioni ai consumatori deve pur sempre accompagnarsi all'indicazione di norme per arrecare concreti benefici e conseguire un reale miglioramento del rendimento medio globale degli apparecchi venduti;
- (14) considerando che la presente direttiva, intesa ad eliminare gli ostacoli tecnici per quanto riguarda il miglioramento del rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione, deve seguire il «nuovo approccio» stabilito dalla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽³⁾, che enuncia espressamente che l'armonizzazione legislativa è limitata all'approvazione, mediante direttive, dei requisiti essenziali cui i prodotti immessi sul mercato devono essere conformi;
- (15) considerando che è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione per assicurare l'attuazione corretta della direttiva, garantire ai produttori condizioni di concorrenza eque e tutelare i diritti dei consumatori;
- (16) considerando che occorre tener conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽⁴⁾;
- (17) considerando che, nell'interesse degli scambi internazionali, è opportuno applicare, se del caso, norme internazionali; che il consumo di energia elettrica di

un elettrodomestico di refrigerazione è definito dal Comitato europeo di normalizzazione nella norma EN 153 del luglio 1995 sulla base di una norma internazionale;

- (18) considerando che, per poter circolare liberamente, gli elettrodomestici di refrigerazione conformi ai requisiti di rendimento energetico della presente direttiva devono recare la marcatura «CE» e le relative informazioni;
- (19) considerando che la presente direttiva riguarda unicamente gli elettrodomestici di refrigerazione per prodotti alimentari, alimentati dalla rete elettrica, con esclusione di quelli fabbricati secondo specifiche tecniche particolari; che gli apparecchi di refrigerazione per uso commerciale sono molto diversi e non si prestano ad essere compresi nella presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati della rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati in appresso «elettrodomestici di refrigerazione». Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento, nonché quelle fabbricati secondo specifiche tecniche particolari.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto della presente direttiva possano essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dalla presente direttiva, il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, è tenuto a far sì che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato sul loro territorio di elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura «CE» che ne attestino la conformità a tutte le disposizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 17. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

2. Fino a prova contraria gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva gli elettrodomestici di refrigerazione muniti della marcatura «CE» a norma dell'articolo 5.

3. a) Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano disciplinati anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa indica che, fino a prova contraria, si presume che tali elettrodomestici siano conformi anche alle disposizioni di tali altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere la regolamentazione da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica soltanto che gli elettrodomestici di refrigerazione sono conformi alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze o i fogli di istruzioni che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono menzionare i numeri delle direttive in questione, secondo il testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura «CE» degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

Articolo 5

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura «CE», che è costituita dalle iniziali «CE». Essa figura nell'allegato III e deve essere apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

2. È vietato apporre sugli elettrodomestici di refrigerazione marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro constati che la marcatura «CE» è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità è obbligato a rendere il prodotto conforme e a porre fine alla violazione alle condizioni imposte dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

2. Qualora la situazione di non conformità continui, lo Stato membro prende, in applicazione dell'articolo 7, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

Articolo 7

1. Qualsiasi decisione presa ai sensi della presente direttiva che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione ne precisa i motivi. La decisione è notificata tempestivamente ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali debbono essere promossi.

2. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di una tale misura e motiva la sua decisione. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.

Articolo 8

Entro quattro anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione valuta i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nella prospettiva del passaggio alla seconda fase di aumento del rendimento energetico, essa esamina in seguito, in consultazione con le parti interessate, la necessità di proporre una seconda serie di misure appropriate per migliorare sensibilmente il rendimento energetico degli elettrodomestici di refrigerazione. In tal caso, tutte le misure di rendimento energetico e le relative date di entrata in vigore saranno basate sui livelli di rendimento energetico giustificati economicamente e tecnicamente alla luce delle circostanze del momento. Si terrà conto altresì di qualsiasi altra misura ritenuta appropriata per migliorare il rendimento degli elettrodomestici di refrigerazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni allo scadere del termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Durante un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione che soddisfano requisiti uguali a quelli applicati nel loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

ALLEGATO I

METODO PER CALCOLARE IL CONSUMO MASSIMO DI ENERGIA ELETTRICA CONSENTITO PER UN ELETTRODOMESTICO DI REFRIGERAZIONE E PROCEDURA PER LA RELATIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in kWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici cui appartiene (ad esempio, un frigorifero a una stella, congelatore orizzontale, ecc.), dal suo volume e dal rendimento energetico del modello (ad esempio, spessore dell'isolamento, rendimento del compressore, ecc.), nonché della differenza fra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'elettrodomestico. Nello stabilire norme di rendimento energetico, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori endogeni che influenzano il consumo di energia (cioè la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di energia elettrica consentiti per un apparecchio di refrigerazione sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi.

Per calcolare il consumo elettrico massimo consentito di un apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria	Descrizione
1	Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati (¹)
2	Frigorifero cantina (chiller) a 5 °C e/o 12 °C
3	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati 0 stelle
4	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati ad una stella (*)
5	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a due stelle (**)
6	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a tre stelle (***)
7	Frigorifero/congelatore con scomparto di congelazione a quattro stelle (****)
8	Congelatore verticale
9	Congelatore orizzontale
10	Frigorifero/congelatore con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra

(¹) Qualsiasi scomparto con una temperatura pari o inferiore a - 6 °C.

Poiché gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di energia elettrica), il consumo elettrico massimo consentito è definito in funzione del volume adattato, che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti.

Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (V_{adj}) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula:

$$V_{adj} = \sum V_c \times W_c \times F_c \times C_c$$

$$W_c = (25 - T_c) / 20$$

dove T_c è la temperatura nominale di ciascuno scomparto (in °C),

dove V_c è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio e F_c è un fattore pari a 1,2 per gli scomparti «no frost» e 1 per gli altri scomparti.

$C_c = 1$ per gli elettrodomestici di refrigerazione delle classi climatiche normali (N) e subnormali (SN)

$C_c = X_c$ per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica subtropicale (ST)

$C_c = Y_c$ per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica tropicale (T)

I coefficienti di ponderazione X_c e Y_c per i vari tipi di scomparto sono i seguenti:

Tabella dei coefficienti di ponderazione X_c e Y_c secondo la temperatura dello scomparto

	X_c	Y_c
Scomparto cantina (chiller)	1,25	1,35
Scomparto cibi freschi	1,20	1,30
Scomparto 0 °C	1,15	1,25
Scomparto 0 stelle	1,15	1,25
Scomparto 1 stella (*)	1,12	1,20
Scomparto 2 stelle (**)	1,08	1,15
Scomparto 3 (***) e 4 stelle (****)	1,05	1,10

Il volume adattato e i volumi netti sono espressi in litri.

Il consumo massimo di energia elettrica consentito (E_{max} espressa in kWh per 24 ore e calcolato fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato V_{adj} per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti:

Categoria	Descrizione	E_{max} (kWh/24 ore)
1	Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati	$(0,207 \times V_{adj} + 218) / 365$
2	Frigorifero cantina (chiller) a 5 °C e/o 12 °C	$(0,207 \times V_{adj} + 218) / 365$
3	Frigorifero 0 stelle	$(0,207 \times V_{adj} + 218) / 365$
4	Frigorifero a una stella (*)	$(0,557 \times V_{adj} + 166) / 365$
5	Frigorifero a 2 stelle (**)	$(0,402 \times V_{adj} + 219) / 365$
6	Frigorifero a 3 stelle (***)	$(0,573 \times V_{adj} + 206) / 365$
7	Frigorifero/congelatore a 4 stelle (****)	$(0,697 \times V_{adj} + 272) / 365$
8	Congelatore verticale	$(0,434 \times V_{adj} + 262) / 365$
9	Congelatore orizzontale	$(0,480 \times V_{adj} + 195) / 365$

Per i frigoriferi congelatori con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra, il consumo massimo di energia elettrica consentito (E_{max}) è determinato dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la temperatura più bassa, nel modo seguente:

Temperatura dello scomparto più freddo	Categoria	E_{max} (kWh/24 ore)
> -6 °C	1/2/3	$(0,207 \times V_{adj} + 218) / 365$
≤ -6 °C (*)	4	$(0,557 \times V_{adj} + 166) / 365$
≤ -12 °C (**)	5	$(0,402 \times V_{adj} + 219) / 365$
≤ -18 °C (***)	6	$(0,573 \times V_{adj} + 206) / 365$
≤ -18 °C (****)	7	$(0,697 \times V_{adj} + 272) / 365$

Procedure di prova per verificare se l'apparecchio è conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva

Se il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore E_{max} (consumo massimo di energia elettrica consentito per la sua categoria, quale definito sopra), più 15 %, tale apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di elettricità della presente direttiva. Se il consumo di energia elettrica dell'apparecchio è superiore al valore massimo consentito, maggiorato del 15 %, si deve misurare il consumo di energia elettrica di altri tre apparecchi. Se la media aritmetica dei consumi di energia elettrica di questi tre apparecchi è inferiore o uguale al valore massimo consentito E_{max} , maggiorato del 10 %, l'apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10 %, l'apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica della presente direttiva.

Definizioni

I termini usati nel presente allegato sono quelli definiti nella norma europea del Comitato europeo di normalizzazione EN 153 del luglio 1995.

ALLEGATO II


PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (MODULO A)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'elettrodomestico di refrigerazione è conforme ai requisiti della direttiva. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun elettrodomestico di refrigerazione che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.
 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'elettrodomestico di refrigerazione.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.
 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti della direttiva; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'elettrodomestico di refrigerazione, nonché:
 - i) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
 - ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile;
 - iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di energia elettrica, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi specifici, eccetera;
 - iv) istruzioni di funzionamento se esistono;
 - v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di energia elettrica effettuata conformemente al punto 5;
 - vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I.
 4. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente allegato.
 5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2.
 6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
 7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva applicabili.
-

*ALLEGATO III***MARCATURA «CE» DI CONFORMITÀ**

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE» devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

DIRETTIVA 96/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 settembre 1996

che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 89/686/CEE ⁽⁴⁾ impone che tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano muniti della marcatura «CE» e che tale marcatura sia accompagnata da un'indicazione complementare corrispondente all'anno durante il quale questa marcatura è stata apposta;

considerando che questa indicazione dell'anno non è un elemento utile per la sicurezza dell'utilizzatore del DPI; che questa indicazione potrebbe esser confusa con l'indicazione della scadenza che devono recare i DPI soggetti ad invecchiamento;

considerando che l'apposizione di questa indicazione dell'anno costituisce un onere per i fabbricanti di DPI; che i costi di questo obbligo sono tutt'altro che trascurabili;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, la semplificazione che deriva ai fabbricanti dall'abrogazione dell'obbligo di indicare l'anno di apposizione della marcatura «CE» può essere ottenuta solo con una direttiva che modifichi la direttiva 89/686/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato IV della direttiva 89/686/CEE è soppresso il testo seguente:

«Indicazioni complementari:

— le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE; tale indicazione non è richiesta per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1997 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 27. 1. 1996, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996 pag. 60), posizione comune del Consiglio del 10 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996).

⁽⁴⁾ GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18. Direttiva modificata dalle direttive 93/68/CEE (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1) e 93/95/CEE (GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 11).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/96 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra

del 22 luglio 1996

relativa alle esportazioni di rottami di ferro dalla Romania nella Comunità

(96/549/Euratom, CECA, CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando che il Gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, in appresso denominato «l'accordo», entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 4 e 5 marzo 1996 per discutere della progressiva eliminazione delle restrizioni rumene all'esportazione di rottami di ferro nella Comunità a norma dell'articolo 14 e dell'allegato IX dell'accordo;

considerando che, nella riunione del 4 e 5 marzo 1996, il Gruppo di contatto ha ricordato che tutte le restrizioni all'esportazione di rottami di ferro elencate nell'allegato IX dell'accordo devono essere eliminate anteriormente alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo e ha preso atto della decisione della Romania di liberalizzare progressivamente le restrizioni all'esportazione nel corso del 1996 e del 1997;

considerando che il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo riconosce che le raccomandazioni del Gruppo di contatto devono essere confermate con decisione del consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 14 dell'accordo, le restrizioni quantitative sulle esportazioni dei rottami di ferro di cui all'allegato IX e le misure di effetto equivalente sono

eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, vale a dire anteriormente al 31 dicembre 1997.

2. La Romania liberalizza progressivamente le restrizioni all'esportazione dei rottami di ferro di cui all'allegato IX, consentendo di esportare questi prodotti nella Comunità entro i seguenti limiti quantitativi: 100 000 tonnellate nel 1996 e 250 000 tonnellate nel 1997. La Romania adotta le disposizioni nazionali necessarie per applicare non appena possibile il contingente per il 1996. Detto contingente sarà aperto a decorrere dal 1° agosto 1996.

3. Le autorità rumene notificano alla Comunità le misure interne prese per attuare questa liberalizzazione progressiva e la informano a scadenze semestrali in merito alle licenze di esportazione rilasciate nonché alle esportazioni stesse presentando una prima relazione provvisoria dopo tre mesi dall'apertura del limite quantitativo per il 1996. Il Gruppo di contatto esamina periodicamente la progressiva liberalizzazione delle restrizioni all'esportazione e formula, se del caso, ulteriori raccomandazioni al comitato di associazione o al consiglio di associazione.

4. Il consiglio di associazione rileva che è in corso uno studio, finanziato dalla Commissione, sulla situazione del settore dei rottami in Romania.

Articolo 2

Le notifiche previste dalla presente decisione riguardanti la Comunità devono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2).

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2.

Articolo 3

La presente decisione è vincolante per la Comunità e per la Romania, che prendono le necessarie misure di applicazione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1996.

Per il consiglio di associazione

Il Presidente

T. MELESCANU

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1996

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia

(Il testo in lingua finlandese è il solo facente fede)

(96/550/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3513/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94⁽⁴⁾;

considerando che il governo finlandese ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare due metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha fornito gli elementi richiesti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, in Finlandia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP4)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nella parte 1 dell'allegato;
- il metodo denominato «Intrascop/Optical Probe», le cui particolarità figurano nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 43.

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN FINLANDIA

PARTE 1

Hennessy Grading Probe (HGP4)

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP4)».
2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP4 nonché di un computer ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 60,385 - 0,328 x_1 - 0,456 x_2 + 0,156 x_3$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

x_3 = spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_2 .

La formula è valida per le carcasce di peso tra 51 e 107 kg.

PARTE 2

Intrascopio/Optical Probe

1. La classificazione delle carcasce di suino è effettuata mediante il metodo denominato «Intrascopio/Optical Probe».
2. L'apparecchio Intrascopio comprende una sonda esagonale di una larghezza massima di 12 mm (19 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 7 e 50 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 67,526 - 0,698 x_1$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa fra la terz'ultima e la quart'ultima costola.

La formula è valida per le carcasce di peso tra 51 e 107 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1996

che modifica per la seconda volta la decisione 92/469/CEE, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(96/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, con la decisione 92/469/CEE⁽³⁾, modificata dalla decisione 94/564/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Danimarca;

considerando che il governo danese ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare due nuovi metodi per la classificazione delle carcasse di suino e nuove formule per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse di suino secondo i metodi di classificazione già esistenti «KC» e «FOM/MK»; che sono state presentate le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione e delle nuove formule;

considerando che il metodo di classificazione denominato «ULTRA-FOM» non è più usato in Danimarca, e che è pertanto giustificata la revoca della relativa autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/469/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, sono autorizzati in Danimarca:

- l'impiego dell'apparecchio denominato "Klassificeringscenter" ("KC") e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell'allegato;
- l'impiego dell'apparecchio denominato "Fat-O-Meater/Manuel Klassificering" ("FOM/MK") e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell'allegato;
- l'impiego dell'apparecchio denominato "Uni-Fat-O-Meater" ("UNIFOM") e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell'allegato;
- l'impiego dell'apparecchio denominato "Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading" ("AUTO-FOM") e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 4 dell'allegato.

2) La parte 1 dell'allegato è modificata come segue:

a) La formula di cui al punto 3, lettera (a) è sostituita dalla seguente:

$$\hat{y} = 62,941 - 0,1706 x_1 - 0,0818 x_2 - 0,1645 x_3 - 0,1964 x_4 - 0,1005 x_5 - 0,2553 x_6 - 0,1813 x_7 + 0,0853 x_8 + 0,0452 x_9 + 0,0513 x_{10} + 0,0427 x_{11}.$$

b) Nell'ultima frase del punto 4, «100 kg» è sostituito da «110 kg».

3) La parte 2 dell'allegato è modificata come segue:

a) La formula al punto 3, lettera (a) è sostituita dalla seguente:

$$\hat{y} = 65,29152 - 0,2106379 x_1 - 0,61076 x_2 + 0,1128888 x_3 + 0,02276837 x_4.$$

b) Nell'ultima frase del punto 3, «100 kg» è sostituito da «110 kg».

4) La parte 3 dell'allegato è sostituita dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

5) La parte 4 dell'allegato alla presente decisione è aggiunta all'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 265 dell'11. 9. 1992, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 20. 8. 1994, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

•PARTE 3

Uni-Fat-O-Meater (UNIFOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Uni-Fat-O-Meater" ("UNIFOM").

2. L'apparecchio è uguale a quello descritto al punto 2 della parte 2. UNIFOM differisce tuttavia da FOM/MK per quanto riguarda il computer e il programma per l'interpretazione del profilo di riflessione dalla sonda ottica. Inoltre, UNIFOM non è collegato allo strumento di pesatura, cosicché il peso macellato può essere direttamente incluso nel calcolo del tenore di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 67,520066 - 0,1240656 x_1 - 0,8717984 x_2 + 0,1088299 x_3$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

x_1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (1), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terz'ultima e la quart'ultima vertebra lombare;

x_2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (1), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terz'ultima e la quart'ultima costola;

x_3 = spessore, in mm, del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

•PARTE 4

Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading (AUTOFOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading" ("AUTOFOM").

2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra ognuno dei trasduttori.

I dati ultrasuonici riguardano le tre parti principali della carcassa e comprendono tre spessori di grasso e una profondità muscolare. I rimanenti parametri sono collegati a quelli di cui sopra.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 127 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} \hat{y} = & 59,24000168 - 0,030622402 x_1 - 0,0559959 x_2 - 0,025685901 x_3 - 0,0115708 x_4 - 0,0364976 x_5 \\ & - 0,019477801 x_6 - 0,0157021 x_7 - 0,028626302 x_8 - 0,0132835 x_9 - 0,012896401 x_{10} \\ & - 0,026035002 x_{11} - 0,00185023 x_{12} - 0,0136233 x_{13} - 0,048098601 x_{14} - 0,0204149 x_{15} \\ & - 0,0178324 x_{16} - 0,041277599 x_{17} - 0,020299699 x_{18} - 0,0206571 x_{19} - 0,040948 x_{20} \\ & - 0,014101701 x_{21} - 0,0245975 x_{22} - 0,048922502 x_{23} - 0,018260401 x_{24} + 0,0050389 x_{25} \\ & + 0,0103042 x_{26} + 0,0022657 x_{27} + 0,00243124 x_{28} + 0,008291731 x_{29} + 0,00578348 x_{30} \\ & - 0,0017511 x_{31} + 0,00803249 x_{32} - 0,000173431 x_{33} - 0,00513116 x_{34} + 0,00469745 x_{35} \\ & + 0,000372995 x_{36} - 0,00014972 x_{37} - 0,00113224 x_{38} + 0,000434787 x_{39} + 0,00121559 x_{40} \\ & - 0,00312394 x_{41} - 0,00203788 x_{42} + 0,25331402 x_{43} - 0,0197071 x_{44} + 0,0249134 x_{45} \\ & + 0,0494201 x_{46} + 0,00279633 x_{47} + 0,053343497 x_{48} + 0,022081601 x_{49} + 0,051484603 x_{50} \\ & + 0,039685801 x_{51} - 0,00879017 x_{52} - 0,00845072 x_{53} - 0,00725005 x_{54} - 0,0103406 x_{55} \\ & - 0,021988701 x_{56} - 0,025504801 x_{57} - 0,026593 x_{58} - 0,067017801 x_{59} - 0,068600304 x_{60} \\ & - 0,062353503 x_{61} - 0,049126402 x_{62} - 0,070018396 x_{63} - 0,076502904 x_{64} - 0,071316704 x_{65} \\ & - 0,0104453 x_{66} - 0,0116967 x_{67} - 0,000348352 x_{68} + 0,015280101 x_{69} - 0,00395203 x_{70} \\ & - 0,026739201 x_{71} - 0,035513401 x_{72} - 0,00254834 x_{73} - 0,00432901 x_{74} - 0,0049929 x_{75} \\ & - 0,00576441 x_{76} - 0,00676548 x_{77} - 0,00772101 x_{78} - 0,042503901 x_{79} - 0,048328102 x_{80} \\ & - 0,055129498 x_{81} - 0,059772301 x_{82} - 0,0645658 x_{83} - 0,067458406 x_{84} + 0,016674001 x_{85} \\ & + 0,0148772 x_{86} + 0,013334701 x_{87} + 0,010916 x_{88} + 0,00617342 x_{89} + 0,00379121 x_{90} \\ & - 0,034854501 x_{91} - 0,075036302 x_{92} - 0,0275991 x_{93} + 0,000509895 x_{94} - 0,000547192 x_{95} \\ & - 0,00133919 x_{96} + 0,000919671 x_{97} - 0,000180694 x_{98} - 0,00297095 x_{99} - 0,001185 x_{100} \\ & - 0,00388737 x_{101} - 0,00329167 x_{102} - 0,00305314 x_{103} - 0,00351509 x_{104} - 0,00314768 x_{105} \\ & - 0,00292778 x_{106} - 0,00229802 x_{107} - 0,00209384 x_{108} - 0,00177929 x_{109} - 0,00121272 x_{110} \\ & - 0,000435302 x_{111} + 0,000315525 x_{112} + 0,00126716 x_{113} + 0,00265209 x_{114} + 0,0147121 x_{115} \\ & + 0,0239079 x_{116} + 0,025629202 x_{117} + 0,0204865 x_{118} + 0,019831302 x_{119} + 0,0182009 x_{120} \\ & + 0,015869601 x_{121} + 0,0250687 x_{122} + 0,025464201 x_{123} + 0,025771502 x_{124} + 0,020633401 x_{125} \\ & + 0,020213 x_{126} + 0,0225557 x_{127} \end{aligned}$$

laddove:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella dei metodi statistici sono contenute nella parte II del protocollo danese, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.»
